

Decreto 1 ottobre 2002, n. 225 del
Ministro delle comunicazioni, recante
“Regolamento recante modalita’ e
criteri di attribuzione del contributo
previsto dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per le emittenti radiofoniche
locali.” (estratto delle norme
riguardanti i canoni di concessione)

DECRETO 1 ottobre 2002, n.225

**Regolamento recante modalita’ e criteri di attribuzione del contributo
previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
le emittenti radiofoniche locali.**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2002)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12, che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivit  radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18; Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 52, comma 18, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

(...)

Art.4.

Assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, e' assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.
2. Il contributo e' erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo.
3. L'avvenuto versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l'erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debtrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all'erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(...)

Art.6.

Esclusione e revoca del contributo

(...)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 ottobre 2002

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

Il Ministro

dell'economia e delle finanze

Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 208